

UNIONE TRESINARO SECCHIA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA "VENDITA DI GENERI
ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ, PRODOTTI PER
IGIENE E LA PULIZIA, PRODOTTI PER L'INFANZIA A
FAMIGLIE RESIDENTI IN CONDIZIONI DI POVERTA'"**

PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2017

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Destinatari	pag. 3
Art. 3 Criteri di quantificazione degli interventi e modalità di gestione del servizio	pag. 3
Art. 4 Punti Vendita	pag. 3
Art. 5 Compiti dell'aggiudicatario	pag. 3
Art. 6 Importo dell'appalto	pag. 4
Art. 7 Durata dell'appalto e revisione importo	pag. 4
Art. 8 Termini di pagamento e fatturazione	pag. 5
Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 5
Art. 10 Recapito operativo dell'aggiudicatario	pag. 6
Art. 11 Obblighi a carico dell'Unione Tresinaro Secchia	pag. 6
Art. 12 Verifica e controllo	pag. 6
Art. 13 Subappalto e cessione del contratto: responsabilità relative	pag. 6
Art. 14 Oneri inerenti il servizio e spese contrattuali	pag. 6
Art. 15 Inadempienze e decadenza per risoluzione del contratto	pag. 7
Art. 16 Fallimento, liquidazione, trasformazione dell'aggiudicatario	pag. 8
Art. 17 Foro competente e controversie	pag. 8
Art. 18 Disposizioni finali e rinvio	pag. 8

ARTICOLO 1 “OGGETTO”

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della “VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ, PRODOTTI PER IGIENE E LA PULIZIA, PRODOTTI PER L’INFANZIA A FAMIGLIE RESIDENTI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ”, finalizzata a sostenere le esigenze primarie delle famiglie in difficoltà individuate dal Servizio Sociale Associato (di seguito SSA) dell’Unione Tresinaro Secchia.

ARTICOLO 2 “DESTINATARI”

I destinatari sono famiglie residenti nel territorio della zona sociale di Scandiano, in carico al SSA, in condizione di grave e temporanea precarietà economica, a favore delle quali si sia valutato positivamente un progetto di sostegno economico garantendo i necessari mezzi di sostentamento.

ARTICOLO 3 “CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO”

La programmazione degli interventi è effettuata dal SSA, in relazione alle richieste pervenute, alle specifiche condizioni rilevate a carico delle famiglie, alla possibilità di aderire ad un percorso di autonomia, comunque garantendo alle famiglie in condizione di accertata indigenza i mezzi minimi di sostentamento.

A seconda delle esigenze e della composizione del nucleo, il SSA determina di volta in volta l'importo spettante ad ogni famiglia ed il periodo di erogazione, attraverso l'emissione di buoni debitamente compilati con le informazioni suddette, che saranno consegnati direttamente al beneficiario e da questo presentati al punto vendita individuato.

L’aggiudicatario dovrà rendere esplicite le modalità di accertamento degli acquisti effettuati da parte delle famiglie.

ARTICOLO 4 “PUNTI VENDITA”

Per la realizzazione della “VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ, PRODOTTI PER IGIENE E LA PULIZIA, PRODOTTI PER L’INFANZIA A FAMIGLIE RESIDENTI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ”, il soggetto gestore dovrà indicare i punti vendita presenti sul territorio presso i quali sarà possibile utilizzare i buoni spesa di cui all’art. 3, oltre a delineare le modalità di fruizione del buono spesa da parte delle famiglie.

ARTICOLO 5 “COMPITI DELL’AGGIUDICATARIO”

L’aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di generi alimentari di prima necessità scelti dalle famiglie, prodotti per l’igiene e la pulizia, tassativamente solo se indicati prodotti per la prima infanzia (pannolini, salviette, etc...).

L'aggiudicatario dovrà garantire opportune modalità di accertamento degli acquisti effettuati dai beneficiari essendo vietato l'approvvigionamento di sostanze alcoliche, giocattoli, vestiario, casalinghi, cosmetici e tutto quanto presente nel punto vendita non attinente all'oggetto del servizio, come descritto all'art. 1.

I buoni sono intestati nominalmente alla persona autorizzata ad effettuare la spesa e non sono in alcun modo trasferibili. L'aggiudicatario dovrà pertanto verificare, attraverso l'acquisizione della copia del documento di identità, la corrispondenza fra la persona autorizzata e quella che si presenta al punto vendita.

L'aggiudicatario si impegna altresì a garantire alle famiglie beneficiarie, offerte, promozioni, bonus premi relative all'acquisto dei prodotti.

ARTICOLO 6 “IMPORTO DELL’APPALTO”

L'importo stabilito a base d'asta è pari all'importo massimo presunto di € 51.000,00 IVA esclusa, così suddivisa nelle tre annualità:

Annualità	Valore in €
Anno 2015	17.000,00
Anno 2016	17.000,00
Anno 2017	17.000,00

Il prezzo a base d'asta s'intende comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale che la ditta aggiudicataria dovrà sostenere.

ARTICOLO 7 “DURATA DELL’APPALTO E REVISIONE IMPORTO”

Il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, ha durata dal **01.01.2015 al 31.12.2017**.

In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso è dovuta per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio, o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta del servizio.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o “ius superveniens”, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.

ARTICOLO 8 “TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE”

La ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura mensile direttamente al SSA, allegando ad essa il dettaglio di tutti gli acquisti effettuati dalle singole famiglie beneficiarie del progetto, nonché copia del documento di identità del beneficiario autorizzato a fruire del buono. Il SSA si impegna al pagamento degli acquisti effettuati dal beneficiario, nella misura massima dell'importo riportato sul buono stesso.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolo.

Si precisa che non saranno in alcun modo rimborsati i costi relativi all'acquisto di sostanze alcoliche (compresi vino, birra, liquori, aperitivi alcolici, etc...), giocattoli, vestiario, casalinghi, cosmetici e tutto quanto presente nel punto vendita non attinente all'oggetto del servizio.

Le fatture dovranno essere inviate a:

Denominazione: UNIONE TRESINARO SECCHIA-Servizio Sociale Associato

Sede legale: Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE)

P. I. 02337870352

riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: "“VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ, PRODOTTI PER IGIENE E LA PULIZIA, PRODOTTI PER L’INFANZIA A FAMIGLIE RESIDENTI IN CONDIZIONI DI POVERTÀ”.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte della stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste ed all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

ARTICOLO 9 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”

L'appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s. m. i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s. m. i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s. m. i., costituisce causa di risoluzione.

ARTICOLO 10 "RECAPITO OPERATIVO DELL'AGGIUDICATARIO"

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna ad individuare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del servizio, un proprio recapito operativo nel territorio dell'Unione Tresinaro Secchia.

ARTICOLO 11 "OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA"

Restano a carico dell'Unione Tresinaro Secchia i seguenti obblighi:

- 1) emissione dei buoni ai beneficiari,
- 2) pagamento del corrispettivo, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente capitolato.

ARTICOLO 12 "VERIFICA E CONTROLLO"

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, tramite personale proprio, la qualità del servizio erogato ed ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti. Nel caso si verificassero inadempienze, l'amministrazione appaltante informa l'aggiudicatario e richiede l'adozione dei provvedimenti necessari per l'immediato ripristino della situazione.

ARTICOLO 13 "SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: RESPONSABILITÀ RELATIVE"

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione del contratto. Non è consentito all'aggiudicatario il subappalto del servizio effettuato. Le cessioni, comunque realizzate fanno sorgere nel SSA il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con immediato incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 14 "ONERI INERENTI IL SERVIZIO E SPESE CONTRATTUALI"

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione complessiva del servizio, fatta eccezione per le spese esplicitamente attribuite al SSA, sono interamente a carico dell'Aggiudicatario, sin dall'inizio dell'appalto. Il SSA resta pertanto sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto, nonché le spese relative alla stipula e registrazione dello stesso, bolli, diritti di registro e di segreteria, accessorie e conseguenti. Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione dell'avviso di gara.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto; trascorso inutilmente tale termine, è facoltà dell'aggiudicatario svincolarsi dagli obblighi connessi con l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto.

ARTICOLO 15 “INADEMPIENZE, PENALITÀ E DECADENZA PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, il SSA procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del Servizio, segnalate per iscritto all'Aggiudicatario dal responsabile SSA, compresa l'impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dello stesso, il SSA ha facoltà di risolvere “ipso facto e de iure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di recesso non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

Il contratto, in particolare, è risolto “di fatto e di diritto” al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- a) per gravi e reiterate inadempienze nell'espletamento del servizio che forma oggetto del vigente rapporto contrattuale;
- b) per subappalto del servizio, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione;
- c) quando di fatto l'aggiudicatario abbandoni il Servizio senza giustificato motivo;
- d) quando, decorso il termine di 7 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolato.

In casi meno gravi il SSA si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate quando, dopo che il Responsabile del SSA avrà intimato almeno due volte l'aggiudicatario, a mezzo raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, il SSA, per garantirne la continuità, potrà far effettuare il servizio da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Tenuto conto della rilevanza pubblica del servizio il SSA appaltante, contestualmente alla comunicazione di recesso, indica la data non superiore a 90 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L'aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento di quanto regolarmente eseguito.

Il SSA, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione della clausola risolutiva espressa, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempienza dell'aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario.

**ARTICOLO 16 “FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE
DELL’AGGIUDICATARIO”**

Fallimento dell'aggiudicatario: il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento o, in ogni caso, alla data di conoscenza della stessa da parte del SSA appaltante. Sono fatte salve le ragioni e le azioni del SSA appaltante verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale. Liquidazione - trasformazione dell'aggiudicatario: il SSA appaltante avrà diritto tanto di pretendere la cessazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova impresa che subentri, così come riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire.

ARTICOLO 17 “FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE”

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Reggio Emilia.

ARTICOLO 18 “DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO”

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolo si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.